

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale AIA per l'ampliamento di due discariche esistenti e funzionanti

Cons. Stato, Sez. IV 19 ottobre 2021, n. 7007 - Giovagnoli, pres.; Di Carlo, est. - S.p.a. A2a Ambiente (avv.ti Gallo, Giglio e Prati) c. Comune di Tronzano Vercellese ed a. (avv.ti Lioi e Greco) ed a.

Ambiente - Istanza per un giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale AIA per l'ampliamento di due discariche esistenti e funzionanti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. I Comuni di Santhià, Cavaglià e Tronzano Vercellese hanno impugnato gli atti della serie procedimentale gestita dalla Provincia di Biella ed avente ad oggetto l'ampliamento di due discariche esistenti e funzionanti, site in località Cavaglià.

2. Più in particolare, è accaduto che in data 20 ottobre 2015, A.S.R.A.B. S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. hanno presentato alla Provincia di Biella, ognuna nel proprio interesse, un'istanza volta ad ottenere il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e la contestuale A.I.A. per l'ampliamento delle discariche rispettivamente gestite: ASRAB in forza di autorizzazione n. 1523 del 2012 (discarica destinata allo smaltimento dei rifiuti dell'area biellese che residuano dal pre-trattamento dei rifiuti urbani), e A2A in forza di autorizzazione n. 1871 del 2012 (discarica destinata al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori distretto).

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di cinque nuovi settori sulle aree adiacenti alle discariche esistenti, di cui due settori di pertinenza di ASRAB e tre settori di A2A.

In ragione della contiguità dei predetti impianti, i due procedimenti si sono svolti separatamente ma parallelamente, e lo studio di impatto ambientale è stato eseguito in maniera unitaria.

La Provincia di Biella (con determinazioni n. 751 e n. 752 del 18 luglio 2016) ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ed ha contestualmente approvato i progetti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2016.

3. L'impugnazione delle suddette determinazioni (e dei presupposti o connessi atti endoprocedimentali), formano l'odierna materia del contendere.

4. Il Tar Piemonte, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha accolto i ricorsi ed ha annullato gli atti impugnati; ha compensato tra le parti le spese di lite ed ha posto a carico delle parti soccombenti le sole spese di verifica.

Più nel dettaglio, il Tar:

a) ha disatteso una serie di eccezioni preliminari (segnatamente, ha respinto: l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche; l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per non avere impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi; l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per non avere notificato tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento; l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al Comune di Santhià);

b) ha sinteticamente illustrato le numerose e articolate censure dedotte dai Comuni ricorrenti, riconducendole a due grandi gruppi, ovvero:

b.1) i vizi che attengono alla mancata partecipazione al procedimento autorizzativo da parte dei rappresentanti delle Autorità d'Ambito sul cui territorio sono realizzati gli impianti, ai sensi dell'art. 208, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (in particolare, si tratta dell'A.T.O. delle acque, della A.S.L. di Vercelli e della Soprintendenza per i beni archeologici);

b.2) i vizi con cui si deduce l'illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, con particolare riferimento a:

- il contrasto con il piano di tutela delle acque della regione Piemonte (D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117/10731);

- la compromissione del sistema idrico e nello specifico delle aree di ricarica della falda;

- la mancata valutazione di una possibile collocazione alternativa;

- il mancato rispetto delle distanze tra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

- la non idoneità della barriera artificiale prevista in progetto ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante le discariche e la violazione del d.lgs. n. 36/2003;

- l'assenza di opere di mitigazione dell'impatto acustico per i residenti nelle vicinanze della discarica;

- la mancanza di un aggiornamento in materia di emissioni convogliate diffuse con riferimento al previgente atto autorizzativo.

c) ha esaminato, ritenendoli fondati, i soli motivi concernenti il calcolo delle distanze da nuclei abitati e la idoneità della barriera artificiale e delle misure di protezione previste in progetto ad escludere rischi al sistema idrogeologico.

d) Ha assorbito, invece, tutti i restanti motivi.

5. La pronuncia è stata appellata separatamente dalla S.p.a. A2A Ambiente (rg 10096/2019), dalla S.p.a. ASRAB (rg



10291/2019) e dalla Provincia di Biella (rg 10503/2019).

6. La S.p.a. A2A ha incentrato l'atto di appello su cinque motivi:

- a) il primo ed il secondo ripropongono le eccezioni – respinte dal Tar – di inammissibilità dei ricorsi per omessa impugnazione nei termini del verbale della conferenza dei servizi e per omessa notificazione dei ricorsi medesimi a tutte le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
- b) Il terzo motivo censura l'accoglimento dei vizi di illegittimità relativi al calcolo delle distanze e alla idoneità della barriera di protezione, sotto due distinti profili: il profilo riguardante l'esatta nomenclatura sulla base dei quali classificare le censure (difetto di istruttoria o travisamento del fatto) e il profilo concernente la fondatezza della censure medesime.
- c) Il quarto motivo di appello censura la ultrapetizione, la violazione dell'art. 112 del c.p.c. e l'eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il primo giudice, sotto il triplice profilo della asserita erronea valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica; della asserita erronea indicazione dell'oggetto della verifica e delle conclusioni rassegnate dal verificatore.
- d) Il quinto motivo di appello lamenta le errate conclusioni della verifica; l'erronea lettura della stessa con riferimento alla valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica; la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2003.

7. La S.p.a. ASRAB ha riproposto anch'essa:

- a) l'eccezione di irricevibilità per tardività dei ricorsi di primo grado (primo motivo di appello);
- b) l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato a tutte le Amministrazioni emananti (secondo motivo);
- c) nel merito, ha lamentato la erroneità della sentenza per l'infondatezza dei motivi accolti in primo grado (terzo motivo).

8. La Provincia di Biella:

- a) ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a tutte le amministrazioni interessate (primo motivo di appello);
- b) ha censurato la correttezza del ragionamento del Tar sotto il triplice profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., della violazione della direttiva 199/31/CE e della violazione del d.lgs.

13 gennaio 2003, n. 36, unitamente al Piano Provinciale Gestione rifiuti della Provincia di Biella (secondo motivo).

- c) ancora nel merito, ha dedotto la violazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in riferimento all'oggetto e agli esiti della verifica, nonché per erronea od omessa valutazione di parte della stessa e delle sue conclusioni (terzo motivo);
- d) ha di poi contestato la violazione dell'art. 66 c.p.a. e l'eccesso di potere giurisdizionale (quarto motivo);
- e) ha infine ulteriormente dedotto sulla violazione del d.lgs. n. 36 del 2003, sotto il profilo del difetto di motivazione della sentenza impugnata.

9. La S.p.a. Valchiesa Ambiente è intervenuta *ad opponendum* delle ragioni dei Comuni ricorrenti, odierni appellati.

10. I Comuni appellati hanno contestato partitamente tutti i motivi di appello; hanno riproposto i motivi assorbiti ex art. 101, comma 2, c.p.a.; hanno domandato la disapplicazione delle norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.

11. Le parti appellanti hanno contestato i motivi riproposti dai Comuni appellati.

12. Le parti hanno insistito ulteriormente sulle rispettive difese, mediante il deposito di documenti, memorie integrative e memorie di replica.

13. All'udienza pubblica del 23 settembre 2021, la causa è passata in decisione.

14. La Sezione riunisce gli appelli ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. in quanto proposti avverso la medesima pronuncia, e li respinge in quanto non fondati, salvo che per un profilo di cui si dirà nel prosieguo della motivazione.

15. Più in particolare, non è fondata l'eccezione di irricevibilità per tardività dei ricorsi di primo grado per omessa impugnazione del verbale della conferenza di servizi datato 16 giugno 2016.

Il ragionamento del primo giudice è esente da vizi logico-giuridico, in quanto:

- a) per un verso, il verbale in questione è privo di valore decisorio e provvedimentale, essendosi limitato ad effettuare una mera ricognizione delle varie posizioni espresse in sede di conferenza di servizi;
- b) per un altro verso, l'effetto lesivo della sfera giuridica dei Comuni interessati è derivato dai provvedimenti assunti dalla Provincia di Biella, recanti il giudizio favorevole ed il contestuale rilascio del titolo autorizzatorio.

16. Inoltre, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per omessa notificazione dei ricorsi a tutte le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

Il giudice di primo grado ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la notificazione non spettasse a tutti i soggetti partecipanti, motivando sia in ragione della natura essenzialmente endo-procedimentale dei vari pareri espressi, sia in considerazione dell'assenza di immediata lesività per la sfera dei destinatari.

La Sezione ritiene che le suddette motivazioni siano esenti da vizi logico-giuridici, essendo principio generale delle impugnazioni quello secondo cui deve essere necessariamente impugnato soltanto l'atto definitivo o anche quello che, sebbene non definitivo, generi un effetto immediatamente lesivo, anche in termini di arresto procedimentale.

Nel caso all'esame, la descritta evenienza non si è verificata, sicché del tutto correttamente sono state impuginate le



determinazioni finali.

17. Per quanto concerne il motivo che censura l'accoglimento del vizio relativo al calcolo delle distanze, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, la nomenclatura del vizio attiene ad un piano formale e meramente classificatorio, inidoneo di per sé ad incidere o a mutare il contenuto della censura dedotta.

Sotto questo profilo, è dunque irrilevante che il primo giudice abbia 'catalogato' il vizio come difetto di istruttoria (come ha fatto) ovvero di travisamento di fatto (come invece gli si contesta di non avere fatto), anche perché entrambi i vizi appartengono alla più ampia categoria dell'eccesso di potere.

Sotto il profilo sostanziale, il Tar ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di optare per la soluzione esegetica secondo cui le distanze si misurano dal perimetro della discarica e non dal bordo vasca, ovvero: sia:

a) la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione *“le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”*;

b) il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”*;

c) il PTP della Provincia di Biella (all'art. 3.6. comma 6) fa riferimento alle *“aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali”*.

Tuttavia, ad avviso della Sezione, il Tar non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che ricorresse l'ulteriore decisivo elemento dell'esistenza di un centro abitato.

I "centri abitati" citati nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 36/2003 sono definiti (all'art. 2) come l'insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

In atti vi è la prova che la Cascina La Mandria si trova a 453,9 metri dal confine della discarica e che ci sono altri recettori sensibili (la Cascina S. Giovanni dista 211 metri dal confine e metri 265 dal bordo Vasca; la Cascina S. Giuseppe è posta a due metri dal confine con la discarica e a 64 metri dal bordo vasca; la Cascina S. Lorenzo dista 157,60 metri dal confine e 177,00 metri dal bordo Vasca; Navilotto della Mandria dista 10,30 metri dal confine e 19 metri dal bordo vasca), ma non è stato tuttavia allegato e dimostrato adeguatamente, da parte dei Comuni ricorrenti, che si tratti effettivamente di centri abitati o di aree residenziali.

In tale parte, pertanto, la censura va accolta.

Tuttavia, il suddetto accoglimento non è idoneo a fare salvo l'atto impugnato, per le ragioni che verranno di seguito illustrate.

18. Per quanto concerne, infatti, la censura afferente alla sostenuta inidoneità della barriera di protezione, la Sezione premette che:

a) nel primo grado del giudizio è stata espletata apposita verifica giudiziale;

b) nel presente grado d'appello l'oggetto della verifica è stato circoscritto al solo esame delle disposizioni regionali rilevanti per la decisione del caso concreto (gli impianti sono situati nella Regione Piemonte), per fugare ogni dubbio che i verificatori avessero tratto le loro conclusioni anche sulla base della normativa vigente nella Regione Lombardia; tale fatto in realtà non si è mai verificato, ma la precisazione si è resa necessaria in quanto il fatto processuale è divenuto oggetto di specifica contestazione tra le parti.

Sul piano normativo, l'allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003 distingue le caratteristiche tecniche minime per tre tipologie di discariche di rifiuti: inerti; non pericolosi; pericolosi.

La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.

Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche indicate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.

La barriera di confinamento, che completa artificialmente la barriera geologica, fornisce una protezione equivalente.

Per tutti gli impianti è prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato.

Il rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Ad avviso della Sezione, sulla base degli accertamenti e delle considerazioni tecniche effettuate dal verificatore, le previsioni in commento devono essere interpretate nel senso che sopra la barriera geologica naturale o ricostruita (barriera di confinamento) deve essere steso un rivestimento di materiale artificiale e che il suddetto materiale artificiale deve

essere posto su un materiale minerale compattato.

Induce alla suddetta esegesi anche la definizione di barriera di confinamento artificiale, come riportata nell'elaborato peritale: *“Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica $k < 0 = 10^{-7}$ cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.”*

La Sezione non condivide, invece, l'esegesi prospettata dall'Amministrazione Provinciale di Biella, secondo cui la barriera di confinamento artificiale altro non sarebbe se non la sostituzione della barriera geologica naturale ove assente, come per le discariche d'inerti.

In particolare, tale interpretazione non convince perché il legislatore non si è limitato a prevedere che sulla barriera geologica (naturale o completata artificialmente) sia stesa una geomembrana, ma ha precisato che: *“L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.”*

Le considerazioni esposte dal verificatore sono particolarmente convincenti nel senso di ritenere, in conclusione, che *“la barriera di confinamento artificiale è un'entità costitutiva propria, assente nelle discariche per inerti e non sostituisce la barriera geologica nelle discariche per rifiuti pericolosi e non.”*

Di conseguenza, la Sezione ritiene corretta la motivazione posta dal Tar a sostegno dell'accoglimento del motivo di ricorso concernente il dedotto rischio di contaminazione delle acque sotterranee, ed in particolare della *“falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite sversamenti inevitabilmente verrà impattata”*, ed esclude che attraverso l'accertamento tecnico compiuto il Tar abbia ecceduto dai limiti del proprio sindacato rispetto alla sfera di competenza riservata all'Amministrazione, ovvero abbia travalicato i limiti della domanda rispetto al contraddittorio con le parti del giudizio.

Piuttosto, la verifica giudiziale ha consentito di appurare – entro i limiti della domanda giudiziale e delle censure articolate – l'illegittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa, che è pienamente verificabile in sede giurisdizionale sotto l'aspetto della corretta applicazione della regola tecnica o scientifica di settore.

Infine, sul piano generale ricostruttivo, va dato atto che nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicato il d.lgs. n. 121 del 3 settembre 2020, avente titolo *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*.

Il decreto si occupa, come il precedente, dei criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica e dei criteri tecnici di localizzazione, costruzione, gestione e post gestione delle discariche, e conferma che il dato appena esposto poteva essere già ritratto in via esegetica.

In conclusione, applicando le suddette coordinate al caso concreto, si ottiene che:

- a) il progetto in contestazione lega tutte le discariche, sia quelle preesistenti, sia quelle di nuova costruzione;
 - b) in relazione a quelle di nuova costruzione, non sono emerse criticità per quanto riguarda i profili in discorso;
 - c) le criticità sono emerse, invece, per la porzione della Ditta A2A Ambiente S.p.A, ove verranno smaltiti dei nuovi rifiuti (pag. 15 della perizia: *“Dalla documentazione agli atti si evince che sul fondo c'è solo un metro di argilla (barriera geologica), ma è assente sulle pareti; inoltre, sul fondo manca il secondo metro di argilla della barriera di confinamento artificiale.”*);
 - d) la circostanza che il problema si ponga per la parte di discarica della S.p.a. A2A, in cui sono previsti abbancamenti in soprizzo, non è decisiva nel senso di escludere la parte di discarica della S.p.a. ASRAB, se si considera che gli ampliamenti devono essere realizzati insieme (lo stesso procedimento di VIA, del resto, è stato condotto in maniera unitaria).
 - e) Le discariche preesistenti al d.lgs. n. 36/2003 rispettano i requisiti minimi previsti dalla legge vigente al momento della loro autorizzazione, ma altrettanto non può sostenersi per l'attuale progetto in soprizzo, per il quale trova piena applicazione il menzionato d.lgs. n. 36/2003.
 - f) Le discariche si trovano in una condizione di totale riempimento, quindi non parrebbe tecnicamente possibile (o almeno del contrario non è emersa specifica prova) nemmeno un piano di adeguamento del fondo o delle pareti.
- Infine, l'esegesi appena prospettata è pienamente conforme e rispettosa anche dell'art. 3, dell'Allegato 1 alla direttiva n. 31/1999:

“3. Protezione del terreno e delle acque.

3.1. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte superiore durante la fase passiva o post-operativa.”

19. L'intervento ad *opponendum* spiegato dalla S.p.a. Valchiesa Ambiente non è decisivo ai fini del decidere. Più in particolare, la società Valchiesa aveva a suo tempo proposto ricorso per ottenere l'annullamento della determinazione

della Provincia di Vercelli datata 25 novembre 2016, n. 1964, avente ad oggetto – in senso opposto al caso pratico che ci occupa - giudizio negativo di compatibilità ambientale e diniego dell’AIA sul progetto di discarica per rifiuti non pericolosi localizzata in Comune di Alice Castello, a circa un km dalle discariche delle odierne appellanti S.p.a. A2A e ASRAB.

La sentenza del Tar n. 99/ 2018 con cui è stato respinto il ricorso, è stata confermata da questa Sezione con la sentenza n. 6928/2019.

20. In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, gli appelli debbono essere respinti, salvo che per il profilo concernente il computo delle distanze (v. punto 17 della motivazione).

21. L’Amministrazione, nell’esercizio della sua inesauribile discrezionalità, potrà rivalutare il progetto ove eventualmente ripresentato dai privati, col solo limite conformativo nascente dall’attuale giudicato circa l’interpretazione del d.lgs. n. 36/2003.

22. I motivi riproposti sono assorbiti anche nel presente grado d’appello, sia per ragioni di economicità dei mezzi processuali e della ragione più liquida (i ricorrenti non potrebbero comunque sia ritrarre utilità maggiore rispetto all’annullamento dell’atto impugnato; v. Adunanza plenaria n. 5/2015), sia perché il potere amministrativo va comunque riesercitato ai sensi dell’art. 34 c.p.a. sull’eventuale nuovo progetto.

23. La domanda di disapplicazione della normativa interna o di rinvio interpretativo pregiudiziale in relazione all’interpretazione ed applicazione del d.lgs. n. 36/2003 difetta del requisito della rilevanza della questione, essendo la stessa stata risolta in senso favorevole ai Comuni ricorrenti, secondo l’esegesi dai medesimi prospettata.

24. Le medesime richieste fatte in riferimento – invece – alla diversa questione del computo delle distanze delle discariche, debbono essere dichiarate inammissibili per genericità, non avendo i Comuni ricorrenti adeguatamente dimostrato la sussistenza del presupposto fattuale legato al dimensionamento e alle caratteristiche delle aree (es. centro abitato, nucleo abitato, aree residenziali).

Se e quando il potere amministrativo verrà riesercitato su un nuovo progetto di ampliamento o di sopralzo, i Comuni interessati potranno far valere le suddette censure quali nuovi motivi di impugnazione dell’atto, sussistendone i relativi presupposti.

25. Le spese di lite del grado di appello sono compensate, mentre le spese di verifica sono poste a carico delle parti appellanti in solido tra di loro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli n. 10096/2019, n. 10291/2019 e n. 10503/2019, come in epigrafe proposti:

a) riunisce gli appelli di cui all’epigrafe;

b) accoglie il solo motivo concernente il calcolo delle distanze (punto 17 della motivazione);

c) respinge per il resto gli appelli e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla gli atti impugnati, fermi gli ulteriori provvedimenti.

d) Compensa le spese di lite del grado di appello.

e) Pone le spese di verifica a carico delle parti appellanti in solido tra di loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)